

BLUE THINK GROUP

PROCEDURA

SEGNALAZIONI CONDOTTE ILLECITE

Revisione	Data	Descrizione	Approvazione
0	marzo 2025	prima versione mogc	CdA BlueThink s.p.a. AU BlueFoundation s.r.l. AU Modelway s.rl.

INDICE

PROCEDURA SEGNALAZIONI CONDOTTE ILLECITE

INDICE	2
Premessa	4
1. Cosa è una segnalazione	4
2. Chi può segnalare	4
3. Cosa si può segnalare	4
4. Cosa non si può segnalare	5
5. Requisiti delle segnalazioni	5
6. Come segnalare	6
7. Chi gestisce le segnalazioni	6
7.1. Conflitto di interessi	6
8. Come sono gestite le segnalazioni	7
8.1. Registrazione della segnalazione	7
8.2. Avviso al segnalante	7
8.3. Verifica preliminare	7
8.4. Attività istruttoria	8
8.5. Esiti attività istruttoria	8
8.6. Provvedimenti del presidente del consiglio di amministrazione	9
10. Tutela della riservatezza	9
11. Segnalazione esterna	10
12. Divulgazione pubblica	10
13. Trattamento dei dati personali	10
14. Tutela contro ritorsioni e discriminazioni	11
15. Illeciti disciplinari e contrattuali	12
16. Flussi di comunicazione	12
17. Informazione e formazione	12

Allegato 1	14
Allegato 2	17

Premessa

Il Gruppo BlueThink (BlueThink s.p.a. – Modelway s.r.l. – BlueFoundation s.r.l.) promuove il rispetto dei principi espressi nel codice etico.

Se si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, fondato su elementi precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi un reato, una condotta illecita, una violazione del modello di organizzazione gestione e controllo, delle procedure, del codice etico o una violazione di leggi comunitari o nazionali, si può effettuare una segnalazione.

La presente procedura, nel rispetto del d.lgs. 24/2023, disciplina le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni al fine di contrastare illeciti e violazioni e tutelare la Società e l'intera collettività.

La disciplina contenuta nella presente procedura non esclude né limita le facoltà del segnalante di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria competente

1. Cosa è una segnalazione

Per segnalazione si intende la comunicazione di una notizia certa o di un ragionevole sospetto, fondato su elementi precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi un reato, una condotta illecita, una violazione del modello di organizzazione gestione e controllo, delle procedure, del codice etico o una violazione di leggi comunitari o nazionali.

2. Chi può segnalare

Può effettuare una segnalazione chiunque sia in rapporto di interessi con le Società del Gruppo BlueThink (BlueThink s.p.a. – Modelway s.r.l. – BlueFoundation s.r.l.).

Possono ad esempio effettuare una segnalazione:

- i dipendenti;
- i collaboratori;
- i dirigenti;
- i tirocinanti;
- i consulenti;
- i fornitori;
- i *partner*;
- gli amministratori;
- i sindaci;
- i soci.

3. Cosa si può segnalare

Si possono inviare segnalazioni circostanziate, di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, aventi ad oggetto:

- condotte illecite: comportamenti, attivi od omissivi, che possono integrare, anche solo a livello di tentativo, uno o più dei reati e degli illeciti presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ciascuna Società, violazioni dei protocolli e procedure richiamati dai rispettivi modelli nonché violazioni del codice etico del Gruppo BlueThink;
- condotte illecite, attive od omissive, poste in essere in violazione del diritto interno o del diritto dell'Unione Europea (a titolo di esempio in materia fiscale e di imposte, di appalti pubblici, prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori e tutela dei dati personali e sicurezza informatica, concorrenza) e/o in danno degli interessi finanziari della stessa Unione Europea e che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale al Gruppo BlueThink e alla singole Società del Gruppo o fondare una qualsivoglia forma di responsabilità di una delle Società;
- condotte volte ad occultare le condotte illecite e le violazioni sopra indicate.

Per le segnalazioni e comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore e, in particolare dal d.lgs. 81/2008.

Si ricorda che i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 81/2008, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Si ricorda che tutti i lavoratori devono, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 81/2008, segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

4. Cosa non si può segnalare

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- mere lamentele;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste concernenti esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro;
- questioni di natura esclusivamente personale e non attinenti al contesto lavorativo;
- reclami di natura commerciale.

5. Requisiti delle segnalazioni

Le segnalazioni:

- devono essere effettuate in buona fede;
- devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono riguardare fatti appresi direttamente dal segnalante.

Il Gruppo BlueThink incoraggia e invita il segnalante a fornire il proprio nome e i propri recapiti garantendo che il nome e la segnalazione saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti solo nel pieno rispetto della legge.

Le segnalazioni anonime sono comunque prese in considerazione.

Le segnalazioni anonime devono essere dettagliate e circostanziate, altrimenti alle stesse non può essere dato alcun seguito.

6. Come segnalare

Il segnalante può effettuare la segnalazione, in forma scritta o in forma orale, mediante piattaforma digitale *whistleblower* accessibile tramite il sito aziendale all'apposita sezione *whistleblower*.

La piattaforma risponde a precisi standard di sicurezza e protezione dei dati.

Il segnalante, attraverso il link alla piattaforma, è guidato alla compilazione dei campi necessari per effettuare la segnalazione.

Qualsiasi sia il canale scelto (scritto o orale) il segnalante deve:

- descrivere in modo chiaro, preciso e completo il fatto oggetto di segnalazione;
- indicare le eventuali persone responsabili nonché eventuali soggetti coinvolti;
- allegare la documentazione disponibile.

Al termine dei passaggi, quando la segnalazione viene inviata, il sistema fornisce una chiave crittografata che deve essere copiata dal segnalante per potersi collegare in momenti successivi alla piattaforma e verificare l'avanzamento della segnalazione.

7. Chi gestisce le segnalazioni

Il destinatario e gestore delle segnalazioni è il responsabile *administration* di BlueThink s.p.a.

Il gestore delle segnalazioni assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione.

Le segnalazioni sulla piattaforma sono visibili esclusivamente dal gestore delle segnalazioni.

7.1. Conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui la segnalazione riguardi il gestore delle segnalazioni/responsabile *administration* di BlueThink s.p.a. la segnalazione deve essere effettuata all'organismo di vigilanza di BlueThink s.p.a. per iscritto mediante mail all'indirizzo odv@bluethink.it oppure oralmente chiedendo un colloquio allo stesso organismo di vigilanza.

La casella di posta elettronica sopra indicata è accessibile mediante *password* conosciuta esclusivamente dall'organismo di vigilanza.

8. Come sono gestite le segnalazioni

8.1. Registrazione della segnalazione

Il gestore delle segnalazioni, ricevuta la segnalazione, provvede ad iscriverla su un apposito registro informatico delle segnalazioni.

Alla segnalazione è attribuito un codice di identificazione.

Sul registro informatico delle segnalazioni sono annotati gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della disamina della segnalazione, sulla conclusione del procedimento e sulle misure eventualmente adottate.

Sul registro informatico delle segnalazioni non devono essere trascritti:

- il nome del segnalante;
- il nome del segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti;
- altre informazioni (ad esempio posizione aziendale, numero di cellulare) che consentano l'identificazione del segnalante;
- il nome e le informazioni di terzi soggetti connessi al segnalante (cosiddetti facilitatori) che possano aver assistito il segnalante nel processo di segnalazione nel contesto lavorativo.

8.2. Avviso al segnalante

Il codice identificativo della segnalazione è comunicato con avviso al segnalante entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

Il segnalante può conoscere lo stato di avanzamento della pratica inserendo sulla piattaforma digitale la chiave crittografata fornita al momento della presentazione della segnalazione.

8.3. Verifica preliminare

Il gestore delle segnalazioni, registrata la segnalazione, provvede entro venti giorni ad una verifica preliminare della segnalazione.

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del d.lgs. 231/2001, integrando una violazione anche potenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, delle procedure o del codice etico o uno dei reati e illeciti presupposto previsti dal d.lgs. 231/2001, il gestore delle segnalazioni informa l'organismo di vigilanza.

L'organismo di vigilanza, informato della segnalazione rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001, collabora alla gestione e all'accertamento.

La verifica preliminare è finalizzata a verificare l'ammissibilità della segnalazione.

Il gestore delle segnalazioni può in ogni caso richiedere integrazioni al segnalante.

Il gestore delle segnalazioni può archiviare la segnalazione se ravvisa almeno uno dei seguenti casi:

- la segnalazione concerne una controversia attinente al rapporto di lavoro del segnalante;
- la segnalazione è priva di elementi di fatto o è generica;
- la segnalazione non permette la comprensione dei fatti.

L'archiviazione deve essere motivata e deve essere comunicata al segnalante.

Se la segnalazione archiviata in sede di verifica preliminare è stata redatta con dolo o colpa grave, il gestore delle segnalazioni può darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al presidente del consiglio di amministrazione affinché provveda a valutare l'attivazione dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti del caso (denuncia all'autorità giudiziaria, provvedimenti disciplinari, etc.).

8.4. Attività istruttoria

Il gestore delle segnalazioni, a seguito della verifica preliminare ed entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione (o a decorrere dalla scadenza del termine di sette giorni dal ricevimento della medesima, qualora non sia stato possibile inoltrare l'avviso al segnalante) svolge l'attività istruttoria ritenuta necessaria.

L'attività istruttoria è finalizzata a fornire riscontro alla segnalazione.

Il gestore delle segnalazioni può:

- chiedere al segnalante integrazioni;
- ascoltare il segnalante e/o i soggetti dal medesimo indicati;
- ascoltare il segnalato, se questi vi consente e solamente ove ciò non possa pregiudicare gli esiti di eventuali successivi accertamenti, anche in sede giudiziaria.

Il segnalato può chiedere di essere sentito e può depositare memorie e documenti in ogni fase del procedimento.

L'attività istruttoria deve essere documentata e le eventuali audizioni integralmente verbalizzate, *ivi* comprese le domande poste.

L'attività istruttoria deve essere espletata con modalità tali da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato e delle altre persone eventualmente coinvolte e senza che il segnalato ne possa conoscere l'identità.

8.5. Esiti attività istruttoria

Il gestore delle segnalazioni, al termine dell'attività istruttoria, può:

- archiviare la segnalazione se questa risulta infondata, dandone comunicazione al segnalante;
- trasmettere al presidente del consiglio di amministrazione la segnalazione se questa risulta fondata, dandone comunicazione al segnalante.

In ogni caso, le persone coinvolte possono inviare al gestore delle segnalazioni osservazioni scritte e documenti.

In caso di archiviazione, ove risulti che la segnalazione sia stata presentata dal segnalante con dolo o colpa grave, il gestore delle segnalazioni provvede a darne comunicazione, con invio di tutta la documentazione e con l'indicazione delle identità dei soggetti coinvolti, al presidente del consiglio di amministrazione affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalante.

8.6. Provvedimenti del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione, ricevuta la segnalazione ritenuta fondata dal gestore delle segnalazioni, valuta i provvedimenti opportuni.

Il presidente del consiglio di amministrazione può procedere ad attivare il procedimento disciplinare e/o a inoltrare denuncia querela all'autorità giudiziaria nei confronti del segnalato.

9. Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura (registro, segnalazioni, documenti di supporto, verbali dell'attività istruttoria, comunicazioni) è conservata dal gestore delle segnalazioni.

Le cartelle informatiche che conservano la documentazione sono protette da specifica *password* volta ad impedire l'accesso di terzi.

10. Tutela della riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la stessa, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultimo caso, nonché nelle ipotesi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante o di altre informazioni sia indispensabile ai fini della difesa del segnalato, viene dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della possibile comunicazione dei dati riservati.

11. Segnalazione esterna

Per segnalazione esterna si intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata per il tramite del canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del d.lgs. 24/2023 (si veda all. 1) e gestito dall'Anac (www.anticorruzione.it).

La segnalazione esterna può essere effettuata nei seguenti casi:

1. se non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
2. se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
4. se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

12. Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la possibilità di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (si veda all. 2).

13. Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente procedura di gestione, i dati debbono essere trattati nel pieno rispetto del regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alla disciplina ed alle procedure adottate da ciascuna Società del Gruppo BlueThink in materia di tutela dei dati personali.

I dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

I diritti riconosciuti in ambito *privacy* dagli articoli da 15 a 22 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona) del regolamento UE n. 679/2016 (regolamento *privacy*), non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvi particolari obblighi (ad esempio in ambito giudiziario e di tutela dei diritti/interessi legittimi).

14. Tutela contro ritorsioni e discriminazioni

È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o atti di natura discriminatoria, di qualsivoglia natura, diretti o indiretti (quali ad esempio: applicazione di sanzioni, demansionamenti o mancate promozioni, licenziamenti, trasferimenti, applicazione di misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro, note di merito negative o referenze negative, ostracismo, molestie, mancato rinnovo del contratto di lavoro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, il declassamento di un fornitore) in danno del segnalante e che siano in qualsivoglia modo collegati alla segnalazione, anche esterna, da questi effettuata o all'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria direttamente presentata o alla divulgazione pubblica.

Tali divieti operano anche in favore di:

1. eventuali facilitatori/testimoni;
2. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che effettua una divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia/querela all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia/querela all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

È fatto divieto di prendere provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti del segnalato e delle altre persone indicate, in assenza della prescritta istruttoria dell'organismo di vigilanza e dell'ulteriore procedura di contestazione disciplinare effettuata dalle funzioni aziendali competenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e nei confronti degli altri soggetti sopra indicati, può essere denunciata all'Anac (www.anticorruzione.it) che provvederà a darne comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti del caso.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e degli altri soggetti sopra indicati è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti degli stessi.

È onere del datore di lavoro/committente, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, adozione di misure organizzative/contrattuali aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro o sul rapporto contrattuale, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Se uno dei destinatari della presente procedura formula una domanda risarcitoria all'autorità giudiziaria e dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia/querela all'autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza della segnalazione o divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria.

Le tutele previste si applicano anche nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- dopo la fine del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

15. Illeciti disciplinari e contrattuali

Costituisce illecito disciplinare, sanzionato nelle forme e con le modalità previste dal sistema disciplinare di cui ai rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo:

- la violazione delle misure di tutela del segnalante/segnalato e delle altre persone coinvolte nonché degli obblighi di riservatezza;
- la commissione di ritorsioni o l'ostacolo alla segnalazione;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni rivelatesi infondate.

Nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, alla persona denunciante o segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nelle forme e con le modalità previste dai sistemi disciplinare previsti dai modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In caso gli illeciti siano commessi da terzi con cui le Società del Gruppo BlueThink intrattengano un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, saranno adottate le misure di natura contrattuale più opportune *ivi* compresa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

16. Flussi di comunicazione

Il gestore delle segnalazioni informa l'organismo di vigilanza della o delle Società coinvolte dalla segnalazione.

Il gestore delle segnalazioni, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate e adottando i più opportuni accorgimenti al fine di evitare ritorsioni e/o discriminazioni anche indirette dei medesimi, informa annualmente gli organismi di vigilanza dell'attività svolta ai sensi della presente procedura.

Nella relazione annuale possono essere unicamente presentati dati aggregati non nominativi (numero e tipologia delle segnalazioni ricevute, esito degli stessi ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati).

Qualora dall'attività espletata ai sensi della presente procedura, gli organismi di vigilanza delle Società ravvisino la necessità di procedere a modifiche e/o implementazioni del modello, del codice etico e delle procedure in essi richiamate, provvedono a darne comunicazione alle figure competenti secondo le modalità previste nei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo.

17. Informazione e formazione

La presente procedura è comunicata a tutti i propri dipendenti e collaboratori.

Le Società del Gruppo BlueThink predispongono apposite sessioni informative e formative.

La procedura è altresì pubblicata sul sito internet delle Società.

Allegato 1

INFORMATIVA SU SEGNALAZIONE ESTERNA

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

Art. 6 d.lgs. 24/2023: "Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna":

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;*
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;*
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;*
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*

Art. 7 d.lgs. 24/2023 "Canali di segnalazione esterna":

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

2. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 8 d.lgs. 24/2023 "Attività svolte dall'Anac":

1. L'ANAC designa personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione esterna e provvede a svolgere le seguenti attività:

a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III;

b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;

g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti di cui al comma 2 o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

2. L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio. L'autorità amministrativa competente svolge l'attività di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) e garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. L'ANAC trasmette annualmente alla Commissione europea le seguenti informazioni:

a) il numero di segnalazioni esterne ricevute;

b) il numero e i tipi di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni esterne ricevute e relativo esito;

c) se accertati, i danni finanziari conseguenza delle violazioni oggetto di segnalazione esterna, nonché gli importi recuperati a seguito dell'esito dei procedimenti di cui alla lettera b).

4. In caso di significativo afflusso di segnalazioni esterne, l'ANAC può trattare in via prioritaria le segnalazioni esterne che hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell'interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

5. L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

N.B. il sito internet istituzionale dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) è:
www.anticorruzione.it

Allegato 2

INFORMATIVA SU DIVULGAZIONE PUBBLICA

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Art 15 d.lgs. 24/2023 "Divulgazioni pubbliche":

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.